

AULA 'B'



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Presidente -
Dott. VALERIA PICCONE - Consigliera -
Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliera -
Dott. LUCA ARIOLA - Consigliere -
Dott. MARIAGRAZIA PISAPIA - Rel. Consigliera -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4238-2025 proposto da:

_____ rappresentato e difeso
dall'avvocato _____;
- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati _____

2026
493

_____;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 221/2024 della CORTE D'APPELLO
di CALTANISSETTA, depositata il 09/12/2024 R.G.N.
132/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/01/2026 dalla Consigliera Dott.
MARIAGRAZIA PISAPIA.

Oggetto

Reddito di
cittadinanza

DSU e necessità di
nuova domanda

Gratuito patrocinio,
152 disp att al cpc e
96 co 4 cpc in caso di
decisione conforme a
PDA

R.G.N. 4238/2025

Cron.

Rep.

Ud. 30/01/2026

CC



FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 96/202, del 20 febbraio 2024, il Tribunale di Caltanissetta, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente in epigrafe, ha dichiarato l'irripetibilità, da parte dell'INPS, dell'indebito relativo al reddito di cittadinanza, richiesto con nota del 2.02.2022, per l'importo di euro 2999,19 e, con nota del 7.09.2022, per l'importo di euro 6998,97. Ha respinto per il resto il ricorso, compensando per metà le spese del procedimento.

La Corte di Appello di Caltanissetta, adita dal medesimo ricorrente per le domande non accolte, con sentenza n. 221/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, per non aver l'appellante impugnato tutte le autonome *rationes decidendi*.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso la parte in epigrafe per quattro motivi.

L'Inps ha resistito con controricorso.

3. Con provvedimento del 13.06.2025, il Consigliere Delegato ha comunicato la proposta di definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c..

3. Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ..

È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell'interesse del ricorrente, ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.



4. In sede di odierna udienza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione di legge -art. 3, comma 12, D.L. 4/2019-, sostenendo che la presentazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata, entro i termini previsti dalla legge, era condizione sufficiente ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi; che la Corte d'Appello aveva ritenuto erroneamente che occorresse presentare una nuova domanda a seguito della variazione del nucleo familiare, pena la revoca del reddito di cittadinanza per mancata.

2. Con il secondo motivo, la parte lamenta l'erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello.

In proposito, evidenzia che con l'atto di appello aveva contestato il fulcro della decisione, ossia la illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza; che la decisione si fondava su una "ratio unitaria legata alla sussistenza dei requisiti, per ottenere il riconoscimento del beneficio.... e non era necessaria l'intera impugnazione di tutti i capi della sentenza, ma esclusivamente di quello che si riteneva errato ed illogico".

3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dei principi sul diritto alla prova (art. 2697 c.c.), per avere la Corte erroneamente ritenuto che il ricorrente non avesse allegato prove sufficienti a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa sul reddito di cittadinanza.



4. Con il quarto motivo, si contesta l'erronea interpretazione dei rapporti tra fase amministrativa e giudiziale, avendo la Corte d'Appello affermato che il procedimento giudiziale era del tutto autonomo rispetto alla fase amministrativa.

5. Va premesso che, alla presente decisione, partecipa, come Presidente di Collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione, non venendo in rilievo alcuna ipotesi di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., come già chiarito da questa Corte (Cass. S.U. n. 9611 del 2024). Ciò in quanto tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

6. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, come nella specie, la Corte poi può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c. (Cass. n.15219 del 2025).



7. Tanto premesso, osserva il collegio, in linea con quanto già condivisibilmente esposto nella proposta di definizione anticipata, che le censure sopra epilogate, peccano tutte di autosufficienza e di specificità, richieste dal paradigma normativo dell'art. 366, comma 1, n.n. 2 e 6, c.p.c. e possono essere esaminate congiuntamente, sotto tale comune ed assorbente profilo.

8. I motivi di ricorso e, in particolare, il secondo motivo di ricorso che ha una priorità logica e viene esaminato per prima, infatti, censurano solo genericamente la decisione della Corte territoriale, che ha statuito l'inammissibilità dell'appello, per avere l'appellante investito, con il gravame, solo una delle due *rationes decidendi* espresse dal Tribunale.

Il ricorrente si è limitato ad asserire che la *ratio* della decisione era unica e relativa alla valutazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento del beneficio, che prescinde dalla presentazione di una nuova domanda e pertanto "non era necessaria l'impugnazione di tutti i capi della sentenza, ma esclusivamente di quello che si ritiene errato ed illogico" (v. pag. 9).

Così sinteticamente argomentando, non solo non ha riportato la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice (cfr Cass. nr. 21346 del 2024) e non ha trascritto, neppure nelle parti salienti, i passaggi dell'atto di appello e della pronuncia di primo grado, idonei a confutare la decisione della Corte di appello, ma ha chiaramente confermato la mancanza di impugnazione dell'ulteriore *ratio decidendi* della decisione di primo grado, riportata



dalla sentenza impugnata (pagg. 4-5) relativa alla decadenza dal beneficio per mancata presentazione di nuova domanda che, secondo il primo giudice, ha legittimato l'interruzione dell'erogazione del beneficio da parte dell'INPS a prescindere dalla carenza di allegazione e prova su tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato.

9. Tale profilo è assorbente e porta alla declaratoria di inammissibilità del presente ricorso per cassazione.

10. Nulla per spese, in considerazione della ricorrenza dei presupposti dell'esonero dalle spese ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.

11. Per quanto il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta, non si può fare applicazione dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.: tale disposizione, richiamata dall'art. 380-bis, terzo comma, c.p.c., presuppone una pronuncia sulle spese alla stregua dell'art. 91 c.p.c. che, nel caso di specie, è mancata, una volta che sia stata acclarata l'irripetibilità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (tra le altre, in motivazione, Cass. n. 5422 del 2025).

12. Diverso discorso si deve svolgere con riferimento all'applicabilità dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., disposizione richiamata dal medesimo art. 380-bis, terzo comma, c.p.c, in una prospettiva eminentemente pubblicistica. Nell'ipotesi di decisione conforme alla proposta non accettata, ai sensi dell'art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l'art.96, comma 4, c.p.c., contenendo l'art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite:



«In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380 bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della cassa delle ammende - nel caso in cui egli abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta - deve essere pronunciata anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo essa una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori» (così Cass. S.U. n. 27195/2023; S.U. n. 27433/2023, Cass. n.27947/2023).

13. Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 1300,00 in favore della Cassa delle Ammende.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di cassa delle ammende dell'importo di euro 1300,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 30 gennaio 2026

La Presidente

Gabriella Marchese



Oscramento disposto

Numero registro generale 4238/2025

Numero sezionale 493/2026

Numero di raccolta generale 6971/2026

Data pubblicazione 24/03/2026

